

CITTA' DI
VENEZIA



**Direzione Finanziaria
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Assicurazioni**

SERVIZIO DI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

**ELENCO DOCUMENTI PROGETTO EX ART. 23 COMMA 15
DEL D. LGS. n. 50/2016**

Il Responsabile del procedimento

Dott. Alberto Checchin

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.26, comma 3, del D. Lgs n.81 del 09/04/2008 (SEZ01; SEZ02; SEZ03);
3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
5. Capitolato Speciale d'appalto.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Assicurazioni

^^^^^

SERVIZIO DI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

1 - Relazione Tecnico Illustrativa.

I contratti assicurativi del Comune di Venezia in corso sono i seguenti:

Ramo Assicurativo	Premio su base annua	scadenza	oneri aggiuntivi /regolazioni premio
Polizza ramo RCT/RCO	€ 1.344.750,00	31/12/2017	franchigia aggregata annua fino a €400.000,00; dal 2016 €380.000,00
Polizza ramo Auto Rischi Diversi	€ 91.050,00	31/12/2017	regolazione premio sulla base dei chilometri percorsi ogni anno dai veicoli assicurati - franchigia €200,00 per sinistro
Polizza ramo Incendio ed eventi complementari	€ 432.000,00	31/12/2017	vari scoperti e franchigie in relazione alla tipologia del sinistro
Polizza ramo Furto	€ 32.000,00	31/12/2017	vari scoperti e franchigie in relazione alla tipologia del sinistro
Polizza ramo Infortuni	€ 80.829,00	31/12/2017	regolazione premio sulla base della rilevazione degli elementi variabili
Polizza ramo Rc Patrimoniale RUP	€ 25.080,00	30/06/2017	regolazione premio sulla base della rilevazione degli elementi variabili
Polizza ramo Rc Auto e Natanti	€ 70.594,00	30/06/2017	regolazione premio sulla base della rilevazione degli elementi variabili
Altre:			
Polizza ramo RC Barche da Regata	€ 572,00	28/05/2017	
Polizza ramo	€ 2.843,00	28/05/2017	

"Corpi" Barche da Regata			
TOTALI	€ 2.079.718,00		

L'incarico è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni di servizi che sono indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) attività di Risk management comprendenti monitoraggio dei costi delle coperture, valutazione costi/benefici e proposte sulle strategie adottabili al fine di conseguire economie di spesa;
- d) assistenza nella predisposizione delle gare, redazione dei capitolati di gara e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela dell'Amministrazione comunale, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività dell'Ente;
- e) assistenza nelle procedure per l'individuazione delle imprese assicuratrici;
- f) assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi stipulati, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza ratei, scadenza termini di prescrizione ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi/passivi, anche mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, comprese le attività di interruzione dei termini di prescrizione, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche assicurative; produzione di report annui sull'andamento della sinistrosità corredati da valutazioni tecniche e proposte;
- h) supporto formativo al personale dell'Ente che collabora nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in particolare sui seguenti argomenti: responsabilità civile e amministrativa nella P.A., responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti, coperture assicurative previste dalla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture con specifico riferimento al D.Lgs n.50/2016 e relative direttive ANAC, nonché sulle coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali, corretta gestione dei sinistri. La formazione dovrà riguardare l'analisi della normativa, casi giurisprudenziali, concreta lettura di clausole tipo di polizze assicurative;
- i) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di procedure giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- j) ogni ulteriore consulenza ed assistenza si rendesse necessaria nel corso dell'incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi.

La durata del servizio è prevista in cinque anni.

CITTA' DI
VENEZIA



**Direzione Finanziaria
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Assicurazioni**

SERVIZIO DI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

2 – Indicazioni per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del [D.Lgs. 81/2008](#), sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unica di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Assicurazioni

SERVIZIO DI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

3 - Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, per consolidata consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione offerte in sede di gara. La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze di capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, CIG etc.) il valore presunto dell'appalto si stima in euro 150.000,00 annui commisurato alla durata del servizio di anni cinque in euro 750.000,00 determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi alla annualità 2016 le provvigioni stimate sulla base dell'ultimo contratto attivo di brokeraggio del Comune di Venezia.

L'aggiudicatario è impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell'incarico.

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del [D.Lgs. 81/2008](#), sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

CITTA' DI
VENEZIA



**Direzione Finanziaria
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Assicurazioni**

SERVIZIO DI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

4 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

Il valore presunto dell'appalto si stima in euro 150.000,00 annui, commisurato alla durata del servizio di anni cinque in euro 750.000,00 determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi alla annualità 2016 le provvigioni stimate sulla base dell'ultimo contratto attivo di brokeraggio del Comune di Venezia.

A tale importo va aggiunti il contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulla base dei valori stabiliti dalla medesima Autorità e nel tempo vigenti in relazione all'importo posto a base di gara, oltre alle spese di pubblicazione della gara ai sensi del D.M. 2.12.2016. Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del [D.Lgs. 81/2008](#), sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Assicurazioni

SERVIZIO DI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. N. 209/2005, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza e collaborazione.

I contratti assicurativi del Comune di Venezia in corso sono i seguenti:

Ramo Assicurativo	Compagnia Assicuratrice	n. identificativo polizza	Premio su base annua	scadenza
Polizza RCT/RCO	UNIQA OSTERREICH	2134/001605	€ 1.344.750,00	31/12/2017
Polizza Auto Rischi Diversi	ITAS MUTUA	M10603530 (ex n°760-5964863)	€ 91.050,00	31/12/2017
Polizza Incendio	UNIPOLSAI (già Fondiaria)	245.5106397.34	€ 432.000,00	31/12/2017
Polizza Furto	UNIPOLSAI (già Fondiaria)	245.5106390.48	€ 32.000,00	31/12/2017
Polizza Infortuni	UNIPOLSAI (già Fondiaria)	245.5106394.40	€ 80.829,00	31/12/2017
Polizza Rc Patrimoniale RUP	Lloyd's of London - IPA Correspondent	10463703L	€ 25.080,00	30/06/2017
Polizza Rc Auto	UNIPOLSAI (già Fondiaria)	1/1467/230/11860 1063	€ 70.594,00	30/06/2017
Altre:				
Polizza RC Barche da Regata	Generali	361066612	€ 572,00	28/05/2017
polizza "Corpi" Barche da Regata	Generali	361066610	€ 2.843,00	28/05/2017
TOTALI			€ 2.079.718,00	

I testi delle polizze sopra riportate sono depositati agli atti del Servizio Assicurazioni del Comune di Venezia e saranno allegati al bando di gara.

Art. 2 Descrizione del servizio

L'incarico è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni di servizi che sono indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) attività di Risk management comprendenti monitoraggio dei costi delle coperture, valutazione costi/benefici e proposte sulle strategie adottabili al fine di conseguire economie di spesa;
- d) assistenza nella predisposizione delle gare, redazione dei capitolati di gara e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela dell'Amministrazione comunale, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività dell'Ente;
- e) assistenza nelle procedure per l'individuazione delle imprese assicuratrici;
- f) assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi che verranno stipulati, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza ratei, scadenza termini di prescrizione ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi/passivi, anche mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, comprese le attività di interruzione dei termini di prescrizione, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche assicurative; produzione di report annui sull'andamento della sinistrosità corredati da valutazioni tecniche e proposte;
- h) supporto formativo al personale dell'Ente che collabora nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in particolare sui seguenti argomenti: responsabilità civile e amministrativa nella P.A., responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti, coperture assicurative previste dalla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture con specifico riferimento al D.Lgs n.50/2016 e relative direttive ANAC, nonché sulle coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali, corretta gestione dei sinistri. La formazione dovrà riguardare l'analisi della normativa, casi giurisprudenziali, concreta lettura di clausole tipo di polizze assicurative;
- i) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di procedure giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- j) ogni ulteriore consulenza ed assistenza si rendesse necessaria nel corso dell'incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi.

L'incarico oggetto del presente disciplinare non ricomprende l'intermediazione e la gestione delle polizze descritte nel precedente art. 1.

Art. 3 Durata del contratto e proroga contrattuale

Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione.

La ditta contraente è tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni, per un periodo di ulteriori sei mesi dalla scadenza del contratto, qualora necessario al fine di consentire il completamento delle procedure di gara e/o il passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Amministrazione comunale.

Il broker, ove a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dell'art. 13 non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'Amministrazione comunale, anche

trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, rendendola disponibile sia in formato cartaceo che digitale.

Art. 4 Corrispettivo

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, per consolidata consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione limitatamente ai contratti stipulati e/o rinnovati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico in occasione della stipula dei nuovi contratti assicurativi, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione offerte in sede di gara. La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze di capitolati d'onere e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, CIG etc.) il valore presunto dell'appalto si stima in euro 150.000,00 annui commisurato alla durata del servizio di anni cinque in euro 750.000,00 determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi alla annualità 2016 le provvigioni stimate sulla base dell'ultimo contratto attivo di brokeraggio del Comune di Venezia.

L'aggiudicatario è impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell'incarico.

Art. 5 Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune di Venezia al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker si concretizza con il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Venezia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze con l'indicazione del conto separato di cui all'art.117 c.1 del Codice delle Assicurazioni. Le comunicazioni avvengono con le modalità indicate dal Servizio comunale competente, compreso l'utilizzo di posta elettronica certificata con anticipazione tramite posta elettronica ordinaria.

Il pagamento così effettuata avrà valore liberatorio per il Comune di Venezia ai sensi di quanto previsto dagli art.117 e 118 del Codice delle Assicurazioni.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicuratrici entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 6 -tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione del conto/i corrente/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga inoltre a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna altresì a trasmettere al Comune copia dei contratti stipulati, oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto stipulato, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.

Art. 7 Staff di interfaccia con l'Ente

In sede di aggiudicazione la Società dovrà indicare un responsabile avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, nonché la composizione dello staff di interfaccia con l'ente e loro competenze.

Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attività. Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rapporterà direttamente con l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente. Saranno apprezzate, in particolare, l'esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di lavoro, desunta dai curricula (con particolare riferimento all'esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o società pubbliche), la completezza delle professionalità offerte, l'articolazione della struttura e delle relative responsabilità.

Art. 8 - Obblighi ed oneri diversi

Il broker nell'espletamento del servizio di cui agli articoli precedenti dovrà:

1. svolgere l'incarico nell'interesse dell'Amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
2. garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. esimersi dal sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune se non preventivamente autorizzato, per i quali risulterà eventualmente direttamente responsabile.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate.

In caso di aggiudicazione ad una ATI è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune.

L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005, per tutta la durata contrattuale.

Il Comune di Venezia ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori ed omissioni, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005.

Art. 9 - Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del presente contratto, il broker dovrà consegnare copia della polizza R.C. prevista dal D. Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000.000,00.

Art. 10 Criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi:

A) OFFERTA TECNICA a cui sarà attribuito fino ad un massimo di 80 punti su 100, con le modalità di seguito elencate:

PROGETTO TECNICO (max punti 80/100)		
Elementi	Punteggio massimo	Sub-elementi
1) Modalità di esecuzione del Servizio di Brokeraggio. (esplicitazione delle attività di consulenza, assistenza, staff messo a disposizione e sistemi informatici per la gestione del servizio)	40 punti	1. Modalità operative e tempistica per l'espletamento delle prestazioni relative alle attività preparatorie alle gare per i servizi assicurativi max punti 12 2. Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara, indicazione dello staff dedicato con relative competenze desunte dai curricula presentati max punti 12 3. Qualità dell'attività di analisi e reportistica annuale sull'andamento della sinistrosità per ogni ramo di rischio: max punti 10 4. Supporti informatici proposti per la gestione del servizio: la Commissione valuterà in particolare i seguenti elementi: disponibilità di un'applicazione web – based per la consultazione dello stato aggiornato dei sinistri; funzionalità aggiuntive dell'applicazione (es. l'utilizzo dell'applicazione stessa per le denunce di sinistro; comprensibilità ed utilizzabilità dell'applicazione. max punti 6

<p>2) Modalità di gestione dei contratti assicurativi (dovrà essere opportunamente evidenziata la parte di attività a carico del broker e quelle a carico del Servizio Assicurazioni)</p>	<p>15 Punti</p>	<p>1. esplicitazione delle modalità di gestione dei flussi informativi: max 5 punti 2. tempistica di esecuzione dei flussi individuati: max 5 punti 3. modalità di assistenza/supporto a seguito della denuncia dei sinistri e fino alla definizione degli stessi: max 5 punti</p>
<p>3) Attività di Risk Management e individuazione dei punti critici per il miglioramento del pacchetto assicurativo</p>	<p>14 punti</p>	<p>1. Sarà oggetto di valutazione come il concorrente intende procedere con l'attività di analisi dei rischi, con particolare riferimento alla concreta attuabilità e innovatività della proposta (riportare esempi specifici): max 7 punti 2. Sarà oggetto di valutazione come il concorrente intende procedere con l'attività di analisi dei rischi, con particolare riferimento alla economicità della proposta (riportare esempi specifici): max 7 punti</p>
<p>4) Proposte di Formazione rivolte al personale addetto al Servizio Assicurazioni dell'Ente (la formazione dovrà riguardare aggiornamenti e analisi delle novità legislative, casi giurisprudenziali, analisi delle novità delle polizze e del mercato assicurativo).</p>	<p>6 punti</p>	<p>1. Sarà valutata l'attività di formazione rivolta al personale del Servizio, con dettagliata descrizione del piano di formazione ed aggiornamento del personale del committente. Si riterrà migliore l'offerta che proponga il piano più esaustivo, tenendo presente in particolare i seguenti elementi: numero e durata delle sessioni, modalità di erogazione della formazione, competenza e professionalità dei docenti utilizzati riportando i C.V. dei formatori, eventuali ulteriori strumenti messi a disposizione per l'aggiornamento del personale del committente durante tutta la fase contrattuale: max 6 punti</p>
<p>5) Servizi Aggiuntivi offerti (a titolo esemplificativo: assistenza di un pool di professionisti, periti di parte, consulenti legali interni od esterni al Broker per la gestione dei sinistri nei vari rami assicurativi)</p>	<p>5 punti</p>	<p>1 Si valuteranno le offerte che propongano ulteriori servizi/prodotti senza alcun aggravio a carico del committente e comunque strettamente aderenti alle competenze proprie del broker, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rispondenza dei servizi/prodotti aggiuntivi alle finalità del servizio di

		brokeraggio assicurativo <ul style="list-style-type: none"> • l'efficacia dei servizi / prodotti aggiuntivi offerti • la fattibilità delle soluzioni proposte. max 5 punti
--	--	---

Per la valutazione dell'offerta tecnica verrà utilizzato il metodo aggregativo-compensatore come da Allegati G e P del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Per la valutazione dell'offerta di cui sopra sarà utilizzata la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

Per l'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi e sub-elementi dell'offerta tecnica di cui alla precedente tabella, la Commissione Giudicatrice assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio.

Il coefficiente $V_{(a)}$, sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili da zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

VALUTAZIONE	GIUDIZIO	COEFFICIENTE QUALITA'
Ottimo	Progetto ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	1,00
Buono	Progetto adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	0,75
Sufficiente	Progetto accettabile ma poco strutturato	0,50
Scarso	Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato	0,25
Insufficiente	Progetto carente, generico ed inadeguato	0

Se nessun concorrente ottiene, per l'offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica. In presenza di un'unica offerta non verrà effettuata la riparametrazione.

L'offerta tecnica, composta al massimo di 15 facciate in A4, carattere Arial 12 (non sono permessi allegati), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

Verranno escluse le offerte che non raggiungano il punteggio minimo di 56 punti su 80. La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

B) OFFERTA ECONOMICA a cui sarà attribuito fino ad un totale massimo di 20 punti su 100, redatta in bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

L'offerta economica consiste nell'indicazione, in cifre ed in lettere, dei valori relativi alle provvigioni richieste espresse in percentuale sull'importo del premio netto di polizza.

La valutazione dell'offerta economica avverrà in conformità ai seguenti parametri:

- Percentuale di provvigioni sul premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazioni per la copertura R.C. Auto: **punti max 5**
(percentuale minima 3% massima 7%)
- Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alle Compagnie di Assicurazioni per le altre coperture (diverse dalla R.C.Auto): **punti max 15**
(percentuale minima 7% massima 14%)

Il concorrente deve altresì indicare nell'offerta economica, l'importo totale degli oneri relativi alla sicurezza aziendale, non derivanti da interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione, riferiti all'appalto per il quale il medesimo concorrente presenta l'offerta e all'intero periodo di durata dell'affidamento del servizio. Nel caso tale importo non venga indicato, sarà considerato pari a zero.

Le offerte con provvigioni inferiori, rispettivamente, al 3% e al 7%, o superiori, rispettivamente al 7% e al 14% non verranno prese in considerazione.

All'offerta economica più vantaggiosa saranno attribuiti rispettivamente 5 e 15 punti, alle altre verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

A. Punteggio attribuito = 5 x (percentuale più bassa)

Percentuale offerta

B. Punteggio attribuito = 15 x (percentuale più bassa)

Percentuale offerta

Punteggio finale attribuito = punteggio raggiunto offerta tecnica + punteggio raggiunto offerta economica

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

Art. 11 -Svolgimento dell'incarico

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Venezia, l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta dei contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo gli Enti se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Venezia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali richieste al broker, è consentito subappaltare esclusivamente l'attività di formazione di cui all'art. 2, lettera h).

Articolo 13 – Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione comunale ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009.
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 6
- f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente
- g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza-
- h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 5
- i) subappalto non autorizzato
- j) cessione del contratto non autorizzata

- k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- l) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dal Comune con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- m) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- n) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18 in materia di codice di comportamento.

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Comune dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria ai sensi dell'art.93 del D.lgs n: 50/2016 pari al 2% dell'importo stimato d'appalto, ridotto del 50% in presenza di certificazione di qualità aziendale e con le modalità indicate negli atti di gara. L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di validità contrattuale.

Art. 15 - Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 16 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 17 Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

Art. 18 – DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del [D.Lgs. 81/2008](#), sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 19 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 30/12/2013 in vigore dal 16/1/2014 e successive modifiche adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014 ed entrata in vigore l'11 febbraio 2014.

2. A tal fine sarà consegnato, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 copia del Decreto stesso e copia del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello stesso, per una loro più completa e piena conoscenza.

3. La Ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia del DPR 62/2008 e copia del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 20 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Venezia.

Art. 21 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 22 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.